

CONTRATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI.-

Il giorno 21 Marzo 1956 presso la Sede dell'Associazione Commercianti in Modena-Via Emilia 75, tra la Camera del Lavoro rappresentata dai Signori Menabue Pierino, Cantaroni Adelfo; l'Unione Sindacale Provinciale rappresentata da Adani Tiziano; l'Uil rappresentata da PO Adolfo e l'Associazione Commercianti della Provincia di Modena rappresentata dal suo Presidente Comm. Arrigo Modena, assistito dal Dr. Ferrari Filiberto e dal Dr. Dato Mucchi, proseguendo le trattative, per gli adeguamenti salariali per i quali verrà fissato, quando sarà raggiunto l'accordo, la data di decorrenza, si è stipulato il seguente contratto integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 23/10/1954 modificato dall'accordo nazionale in data 5 dicembre 1955 relativo al conglobamento delle voci della retribuzione, da valere per il personale dipendente dalle aziende commerciali della Provincia di Modena cui è applicabile il contratto nazionale anzidetto.

ART. I.

Il Trattamento economico spettante ai lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali cui è applicabile il presente contratto integrativo Provinciale, viene determinato come appresso a fare tempo dal 1° Gennaio 1956, al lordo delle ritenute di legge. Dette tabelle, aggiornate in conformità e perfezionate in ordine alla classifica del personale stabilita dall'accordo nazionale 5 Dicembre 1955, sono ad ogni effetto riportate come segue:

CATEGORIA A.-

Raggruppamento A.1

-Personale con funzioni di carattere direttivo U.68.000
(escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del D.66.000
R.D.L. 1° Luglio 1926 n°1130)

Raggruppamento A.2

-Capo servizio Tecnico o Amministrativo
-Gestore o Gerente di Negozio o di Filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze
-Capo Ufficio Vendite o acquisti
-Capo Ufficio Autonomo Legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale U.63.390
D.61.750

CATEGORIA B.-

Raggruppamento B-I

-Capo Ufficio
-Gestore o Gerente di Negozio, Filiale o Spaccio

- che non rientri nel caso del Raggruppamento A₂
- Capo Contabile
 - Cassiere principale che sovrintende almeno a tre casse
 - Capo Officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa
- | | | |
|------------|----------------------|----------------------|
| -Ispettore | Superiore ai 21 anni | U.46.960
D.44.250 |
| | Dai 20 ai 21 anni | U.46.045
D.43.345 |

Raggruppamento B₂

- Ispettore interno con mansioni di Vigilanza e Sorveglianza del Personale
 - Capo Reparto anche con funzioni di vendita che abbia la responsabilità del proprio Reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze
 - Capo Contabile con mansioni di concetto o primonotista
 - Corrispondente con mansioni di concetto
 - Segretario di direzione con mansioni di concetto
 - Progettista
 - Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amm/va oppure almeno con 3 magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze
 - Agente esterno consegnatario alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto
 - Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo
 - Estimatore nelle aziende commerciali di oggetti d'arte e di antichità
 - Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale
 - Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario
 - Propagandista scientifico
 - Chimico di laboratorio
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | Superiore ai 21 anni | U.45.460
D.38.830 |
| | Dai 20 ai 21 anni | U.44.545
D.37.925 |

Raggruppamento B₃

- Interprete
- Stenodattilografo in lingue estere
- Disegnatore tecnico
- Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari
- Vetrinista
- Commesso stimatore di gioielleria
- Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23/6/1927 n° 1264
- Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli art. 30, 31, 32 del R.D. 31.5.1928 n° 1394, con almeno 6 anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della massima categoria
- Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno 6 anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria
- Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia
- Altro personale con mansioni di concetto, non espressamente comprese nella predetta elencazione

Superiore ai 21 anni

U.44.460
D.37.990

Dai 20 ai 21 anni

U.43.545
D.37.085

CATEGORIA C.

Raggruppamento C₁

- Contabile d'ordine
- Cassiere comune
- Commesso di vendita
- Commesso di rosticceria, friggiteria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande

Superiore ai 21 anni

U.34.750
D.29.800

Raggruppamento C₂

- Aiuto Contabile
- Addetto alle macchine calcolatrici contabili
- Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa
- Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni)

Esattore, esclusi i fattorini e porta pacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo

- Stenodattilografa
- Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore ai 5 anni
- commesso di magazzino
- aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrinesecundarie)
- Magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita
- Impiegato addetto alle spedizioni

Superiore ai 21 anni

U.33.550

D.28.790

Dai 20 ai 21 anni

U.33.315

D.28.585

Raggruppamento C₃

- Fatturista
- Squarcista
- Aiuto commesso da 3 a 5 anni di anzianità di servizio
- preparatore di commissioni (escluso il personale di azienda all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie)
- commesso di biblioteca circolante
- impiegato addetto al controllo delle vendite
- impiegato addetto ai negozi e filiali di esposizioni e vendite, anche se svolge mansioni di sorveglianza.
- addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribu-

- zione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali
- addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizioni delle agenzie di distribuzioni di libri, riviste e giornali a carattere Nazionale
 - addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche
 - aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegate
 - pratico di laboratorio chimico

Superiore ai 21 anni	U.31.780
	D.27.305
Dai 20 ai 21 anni	U.31.595
	D.27.100

Raggruppamento C

- Dattilografo
- Scritturale
- Archivista, protocollista
- Schedarista
- Addetto agli indirizzi
- Aiuto commesso fino a 3 anni di anzianità di servizio
- Campionarista, piazzista, o addetto al prezzario (prezzista e l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda)
- Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc.
- addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche
- addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga normalmente mansioni impiegate
- addetto al centralino telefonico
- Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione

Superiore ai 21 anni	U.31.180
	D.26.805
Dai 20, ai 21 anni	U.30.995
	D.26.600

CATEGORIA D.

Raggruppamento D₁

-Banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini

-Conducente di autotreno

SETTIMANALI

Superiore ai 20 anni U. 7.610
D. 6.600

Dai 18 ai 20 anni U. 7.391
D. 6.016

Raggruppamento D₂

-Aiuto commesso delle aziende di vendita dei prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti e promiscui)

-Aiuto banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini

-aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta

-aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti da pesca

-banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.)

-aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta.

-imballatore

-Impaccatore

-Autista

-Conducente di moto furgoncino

-usciera

Superiore ai 20 anni U. 7.036
D. 5.976

Dai 18 ai 20 anni U. 6.815
D. 5.249

Raggruppamento D₃

- Fattorino
- Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione)
- Custode
- Portiere
- Guardiano di deposito
- Guardiano notturno
- Avvolgitore
- Fascettatrice, tagliatrice di testata nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste
- Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte o derivati (senza licenza di P.S.)
- Conducente di veicoli a trazione animale

Superiore ai 20 anni U. 6.886
D. 5.836

Raggruppamento D₄

- Personale di fatica e addetti alla pulizia
- altro personale subalterno e ausiliari con mansioni analoghe

Superiori ai 20 anni U. 6.862
D. 5.593

CATEGORIA E.

Raggruppamento E₁

- Operai specializzati Superiore ai 20 anni U. 152,79
D. 129,68
- Dai 18 ai 20 anni U. 148,19
D. 117,65

Raggruppamento E₂

- Operai qualificati Superiore ai 20 anni U. 146,22
D. 121,21
- Dai 18 ai 20 anni U. 141,62
D. 106,13

Raggruppamento E₃

- Operai comuni Superiore ai 20 anni U. 142,96

APPRENDISTI E PERSONALE DI ETA' COMPRESA FRA I 14 E I 20 ANNI
PER I QUALI NON E' PREVISTO L'APPRENDISTATO.--

dai 19 ai 20 anni	U. 24.575 D. 19.295
dai 18 ai 19 anni	U. 24.330 D. 18.910
dai 17 ai 18 anni	U. 17.100 D. 14.530
dai 16 ai 17 anni	U. 16.950 D. 14.410
dai 15 ai 16 anni	U. 10.520 D. 9.845
Inferiore ai 15 anni	U. 10.020 D. 9.545

ART. 2

Le retribuzioni di cui alla soprariportata tabella valgono per il Comune Capoluogo e per quello di Carpi.

Per gli altri Comuni della Provincia, le retribuzioni si intendono ridotte dello stesso ammontare già determinato avanti la stipula del presente accordo.

ART. 3

Ai minimi salariali fissati dalla tabella di cui all'articolo precedente si aggiunge; la indennità di caro pane, gli assegni familiari in quanto spettanti, stabiliti dalla legge e disposizioni in vigore, nonché l'importo dei punti di "scala mobile" derivante da variazioni che si verificassero dopo il 30 novembre 1955

Gli stipendi, i salari, le indennità sono soggetto alle trattenu-
te di legge.

ART. 4

Personale a lavoro discontinuo - Durata del lavoro.--

Il personale classificato a lavoro discontinuo e di semplice attesa e di custodia è quello indicato dalla tabella approvata dal R.D.L.6/I2/I933 e successive modificazioni il cui stralcio si riporta in calce(I). La durata del lavoro per questo personale rimane fissato in dieci ore per i custodi, guardiani, portieri, uscieri. In nove ore per tutto l'altro personale.

Nel caso che il lavoratore sia assunto a ore o comunque per un orario inferiore alla giornata normale (ore nove oppure ore dieci secondo i casi), le parti dovranno preventivamente accordarsi per quanto riguarda il compenso da corrispondere ai lavoratori facendo successivamente vistare l'accordo dalle organizzazioni sindacali.

(I) R.D. 6 Dicembre 1923 n°2657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 21 Dicembre 1923 n°299, contenente la tabella delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. I del R.D.L.

15 Marzo 1923 n°692. 1) Custodi - 2) Guardiani notturni o diurni - 3) Portinai - 4) Fattorini, uscieri, inservienti. 5) Pesatori, magazzinieri ed aiuti. 7) Personale addetto alla estinzione incendi. 8) Personale addetto ai trasporti di persone e di merci. Personale addetto ai lavori di carico e scarico esclusi quelli che a giudizio dello Ispettorato Corporativo non abbiano carattere di discontinuità (voce così modificata con R.D. 17 Giugno 1929 n°1133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 13 Luglio 1929 n°162)

9) Cavallanti, stallieri ed addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto nelle aziende commerciali. 11) Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro. 12) Addetti ai centralini telefonici privati.

14) Commessi di negozio nelle città con meno di 50 mila abitanti a meno che anche in queste città, il lavoro dei commessi di negozio, sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del Prefetto, su conforme parere delle Organizzazioni padronali ed operai interessate o del Capo circolo dell'Ispettorato Corporativo competente per territorio. 18) Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati.

(Omissis)

30) Personale addetto alle gru. 36) Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina comunemente detti pompisti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato Corporativo, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 Settembre 1923 n°1923 n°1955 (voce aggiunta con R.D. 25 Aprile 1929 n°833, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l'11 giugno 1929 n°135 (OMISSIS))

ART. 5

Interruzione dell'orario giornaliero. -

In relazione all'art. 32 del contratto nazionale si stabilisce (fermi i limiti di durata massima dell'orario di lavoro) che il periodo di interruzione dell'orario giornaliero di lavoro resta fissato in un minimo di due ore. Ciò, salvo altre disposizioni dell'autorità competente che stabilisce l'orario di apertura e chiusura dei negozi, e nel caso sia contemplato un periodo di interruzione più breve.

ART.9

I cali, le perdite di cottura, le tare ecc. delle merci affidate ai gestori saranno determinate con convenzione scritta fra i datori di lavoro ed i gestori interessati in relazione alla ubicazione dei locali, alle condizioni ambientali e stagionali. In caso di divergenze fra le parti, la determinazione sarà demandata ad una commissione arbitrale di tre membri di cui uno rappresentante dei datori di lavoro, uno rappresentante dei lavoratori, ed il terzo-presidente-sculto fra gli esperti di comune accordo ed in difetto designato dal Presidente della Camera di Commercio. A titolo puramente indicativo si riportano le percentuali massime riconosciute per i generi di maggior consumo.

Acciughe salate in latte	20%
Agnello	2%
Conserva in latte da 5 Kg	10%
Conserva in latte da 10 Kg	8%
Farina bianca e gialla in sacchi interi (p.l.)	1%
Formaggi freschi e stagionati	1%
Lardo e pancetta stesa e strutto	1%
Lenze e carni fresche	2%
Prosciutto cotto	5%
Prosciutto stagionato	25%
Riso in sacchi interi (peso lordo)	1%
Salumi in genere e pancetta arrotolata	2%
Ricotta	1%
Sgombri all'olio	15%
Tonno, tonnetto e ventresca all'olio	15%
Zucchero per sacchi interi (peso lordo)	1%

ART.10

Per quanto si riferisce si compensi per le ore straordinarie di lavoro, per le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, per le indennità dovute in caso di dimissione, per la percentuale di maggiorazione del lavoro straordinario, festivo, per i dipendenti da agenzie di viaggi, turismo e navigazione, si rimanda

a quanto stabilito con gli articoli 2 e 3 dell'accordo 5 Dicembre 1955 relativo al conglobamento delle voci della retribuzione, modificativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 23.10.1955.

ART. II

Per tutto quanto non è contemplato nel presente contratto provinciale integrativo le parti fanno riferimento alle norme ed al disposto del contratto nazionale per i dipendenti delle aziende commerciali stipulate il 23/10/1950 in Roma, nonché alle disposizioni di legge.

ART. I2

Il presente contratto che ha decorrenza dal 1/1/1956 scadrà con lo scadere del contratto collettivo nazionale essendo tuttavia suscettibile di eventuali modifiche qualora il contratto nazionale, pur non essendo dichiarato scaduto, subisca modifiche anche parziali che comportino perfezionamenti di competenza provinciale.

NOTE DI CHIARIMENTO A VERBALE

(1) GESTORI-CAT.A

Sono esclusi dalla cat. A pure avendo i requisiti di cui all'art. I, i Gestori o Gerenti di negozi o filiali di aziende ortofrutticolo e di tutte le altre aziende che esercitano attività a carattere stagionale, per cui la filiale ed il negozio non abbia il carattere di stabilità e di permanenza normali.

(2) COMMESSE DI MAGAZZENO PREPARATORE DI COMMISSIONI CAT.C/3

E' escluso da questa qualifica il personale di aziende all'ingrosso che, alle dipendenze del Magazziniere, provvede allo smistamento manuale delle merci ed alla loro consegna ai clienti; questo personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie.

(3) COMMESSE DI CASSA O AIUTO CASSIERE CAT.C/2.

E' l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni.

(4) AIUTO COMMESSE

La qualifica e le mansioni sono regolamentate dall'art. 7 del Contratto Nazionale di Lavoro al quale si fa esplicito riferimento.

(5) Per quanto riguarda la regolamentazione degli apprendisti, questa è disciplinata dagli articoli di cui al titolo 5° del contratto collettivo nazionale di lavoro a cui si rimanda nonchè alla legge 19/1/1955 n°25.-

PER L'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE PER CAMERA CONFEDERALE LAVORO

N. Bonilauri

Cantaroni R.

PER L'ASSOCIAZIONE COMMERCianti

PER L'U. I. L.

A. Modena

Adolfo PO



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

